



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SECRETARIATO GENERALE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n.349, *“Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n.93, *“Disposizioni in campo ambientale”* e, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti *“inutili”*, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il *“Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349”*, approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, datato 11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art.13 della Legge n.349/1986;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, concernente il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. o);

VISTO il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 26 febbraio 2019, n. 43, registrato alla Corte dei conti, reg. 1 fog. 457, in data 20 marzo 2019, con il quale è stata emanata la Direttiva generale contenente le priorità politiche e gli indirizzi per

✓ Resp. Sez.: DE CAPOA E.
Ufficio: SG-3-Sez4a
Data: 29/11/2019

l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2019;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

VISTO il D.M. n.79 del 26 novembre 2018 di incarico dirigenziale di seconda fascia all'Avv. Pietro Cucumile, ammesso alla registrazione il 16 febbraio 2018 n.1-3021;

VISTO il Decreto del Segretario generale prot.35/SG del 20 marzo 2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile, è stato individuato per l'espletamento delle funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale;

VISTA l'istanza, sottoscritta dal sig. Francesco Chilelli che si dichiara legale rappresentante dell'Associazione denominata "*Il Guardiano della Natura*", acquisita al prot.4588/SG del 17/9/2019 tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86;

CONSIDERATO che la succitata istanza è pervenuta in carenza di un corretto utilizzo della modulistica, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero ed in mancanza della necessaria documentazione a supporto atta a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività di protezione ambientale svolta;

CONSIDERATO che, nella relazione riferita, alla sintesi storica dell'attività di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza, 2016-2017-2018, sono indicate generiche categorie di attività e non azioni specifiche, dettagliate e contestualizzate nel tempo e nello spazio come richiesto e, inoltre, solo per il biennio 2018/2019, annualità quest'ultima, tra l'altro, esclusa dall'esame;

CONSIDERATO che il rappresentante legale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, dichiara di presentare istanza a nome e per conto dell'associazione denominata "*Il Guardiano della Natura*" denominazione che combacia con l'attribuzione del C.F. 91009250613. Mentre sull'atto costitutivo del 15/12/2008, allegato all'istanza, l'Associazione in parola è denominata "*Corpo volontario il guardiano della natura*" e sullo statuto la denominazione risulta essere "*A.I.G.D.N. – Associazione il Guardiano della Natura*" e che a fronte di tutti questi cambi di denominazione sociale, agli atti, non risulta nessun verbale di modifica della stessa;

CONSIDERATO che nello statuto dell'Associazione, relativamente al rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico, si riscontra la mancanza di un'effettiva dialettica democratica, non dando la possibilità a tutti gli associati di esprimere liberamente il proprio voto, nel caso specifico ai soci minorenni, senza neanche prevedere, un riferimento a chi ne detiene la potestà genitoriale, come invece avviene relativamente all'iscrizione del socio minore;

CONSIDERATO, peraltro, che il medesimo statuto non contiene una previsione che rispetti il principio dell'equilibrio di genere nella formazione degli organi direttivi, non tenendo conto tra

l'altro dei benefici che possono derivare dalla presenza, negli organi sociali, di diversi generi, anche al fine di evitare un'omologazione delle opinioni al loro interno, con conseguente formazione di un "pensiero di gruppo" e resistenza alle idee innovative;

CONSIDERATA l'impossibilità da parte dell'Amministrazione, per la grave carenza documentale sopraelencata, di verificare l'esistenza in capo all'Associazione dei requisiti prescritti dall'art.13 della Legge n.349/86;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni ambientaliste, riunitasi in data del 22 ottobre 2019, verbale prot.5834/SG, contrario all'individuazione dell'associazione denominata "*Il guardiano della natura*", per manifesta inammissibilità;

RAVVISATA la manifesta inammissibilità della succitata istanza rivolta ad ottenere il riconoscimento quale associazione di protezione ambientale ai sensi della sopracitata normativa;

CONSIDERATO che resta ferma la facoltà in capo all'Associazione, qualora lo ritenesse opportuno, di ripresentare una nuova istanza di individuazione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e allegando tutta la documentazione indicata nella citata modulistica;

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

DECRETA

l'archiviazione dell'istanza di riconoscimento, datata 10 aprile 2019, presentata dall'Associazione denominata "*Il guardiano della natura*", con sede legale in Roma, Via F. Tacconi n.11, in quanto manifestamente inammissibile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà notificato all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Vicario del Segretario generale
Avv. Pietro Cucumile (Ph.D.)

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*